

BANDO

PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI INTEGRATIVI DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE

IL SINDACO

VISTA la Circolare Assessoriale n. 88073 del 10.10.2011, di ripartizione fondi di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, per l'anno 2010;

VISTO l'art. 11 della legge 09.12.1998 n. 431, che ha istituito il Fondo Nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione per consentire ai conduttori di beneficiare dei contributi integrativi;

VISTO l'art. 1, comma 1 del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 07.06.1999 che fissa i requisiti minimi per l'accesso al fondo;

VISTO l'art. 2 dello stesso Decreto che pone a carico delle Regioni la ripartizione dei fondi disponibili;

CONSIDERATO:

CHE con deliberazione di Giunta Regionale n. 376 del 30.09.1999 è stato approvato lo schema degli adempimenti per pervenire all'erogazione dei contributi integrativi;

CHE si dovrà rendere pubblico il presente bando, al fine di consentire l'accesso al fondo a coloro i quali siano in possesso dei requisiti minimi previsti;

VISTO il Decreto Legislativo del 25.02.2000 n. 32, il quale dispone che i contributi saranno assegnati, prioritariamente, ai conduttori ai quali risulti emesso provvedimento di rilascio dell'immobile e che abbiano proceduto a stipulare nuovo contratto di locazione ad uso abitativo o a seguito di ordinanza di sfratto emesso alle famiglie che abitano in alloggi precari;

RENDE NOTO

- 1) **CHE** chiunque fosse interessato ad accedere ai contributi integrativi, può avanzare richiesta presso il Comune di Montevago, Ufficio per i Servizi Sociali, entro e non oltre il **05.01.2012**;
- 2) **CHE** i requisiti minimi per l'accesso al contributo sono:
 - a) Reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore alla somma di **€ 11.985,22**, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione non risulti inferiore al 14% (cosiddetta "Fascia A");
 - b) Reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore ad **€ 14.027,35** rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione non risulti inferiore al 24% (cosiddetta "Fascia B");
 - c) **CHE** il contributo massimo concedibile è pari a **€ 3.098,74** annui per i nuclei familiari di cui alla predetta fascia A) e a **€ 2.324,05** annui per i nuclei familiari di cui alla fascia B);
 - d) **CHE** il citato art. 2 del Decreto Ministeriale 07.06.1999, al comma 4, prevede la possibilità che il contributo da assegnare venga aumentato fino ad un massimo del 25% nel caso in cui i nuclei familiari richiedenti includano ultra sessantacinquenni disabili o analoghe situazioni di particolare debolezza sociale;
 - e) **CHE**, in alternativa all'incremento di cui sopra, il limite di reddito annuo indicato alle lettere a) e b) può essere innalzato fino ad un massimo del 25%;
 - f) **CHE** l'accesso al contributo è aperto anche ai cittadini extracomunitari con regolare permesso di soggiorno, in possesso del certificato storico di residenza da almeno 10 anni sul territorio nazionale o di cinque anni nella medesima Regione, alle medesime condizioni dei cittadini residenti nel Comune che diramerà il bando;
 - g) **CHE** le richieste di contributo integrativo debbono pervenire al Comune corredate da contratto di locazione con l'ammontare del canone regolarmente registrato nonché da apposita dichiarazione resa ai sensi del Decreto Legislativo 31 Marzo 1999 n. 109 in cui si autocertifica l'ammontare dei redditi del nucleo familiare risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi facendo riferimento all'anno 2010;
 - h) **CHE** sono disponibili presso l'Ufficio per i Servizi Sociali appositi modelli di domanda;
 - i) **CHE** il Comune, raccolte le richieste di accesso al fondo, elaborerà una graduatoria da trasmettere all'Assessorato Regionale Lavori Pubblici, il quale provvederà alla ripartizione dei fondi in funzione della disponibilità economica attualmente esistente;
 - l) **CHE** la graduatoria sarà predisposta nel rispetto dei requisiti minimi di cui al punto 2) del presente bando, dando priorità ai sensi dell'art. 1, comma 4 del Decreto Legislativo 25.02.2000 n. 32, ai conduttori ai quali risulti emesso provvedimento di rilascio dell'immobile e che abbiano proceduto a stipulare nuovo contratto di locazione ad uso abitativo o a seguito di ordinanza di sfratto emesso alle famiglie che abitano in alloggi baraccati.